



FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi degli artt. 30 e ss. del regolamento IVASS del 26/05/2010 n.35

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- 1) Glossario e Nota Informativa;
- 2) Condizioni Generali di assicurazione;
- 3) Condizioni particolari Inter Partner Assistance S.A./AXA Assistance/AirPlus per il 2023;
- 4) Informativa sul trattamento dati;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AIR PLUS APAX1013

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione.

La data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 19/012/2023.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



GLOSSARIO

- Compagnia di assicurazione:

Inter Partner Assistance S.A., compagnia di assicurazioni con sede in Belgio in Boulevard du Régent 7, 1000 Bruxelles e sede secondaria in Irlanda al 10/11 Mary Street, Dublino 1 (codice della Compagnia 906006), interamente controllata da AXA Partners Group.

AXA Assistance Deutschland GmbH, Colonia-Alle 10-20, 51067 Colonia, Germania, è responsabile della gestione dei servizi di assistenza e assicurazione. AXA Assistance è l'interlocutore diretto per tutte le richieste di prestazioni di assistenza e di assicurazione. L'assicuratore dichiara di accettare tutte le dichiarazioni presentate ad AXA Assistance Deutschland GmbH in qualsiasi forma. Mette a disposizione i seguenti recapiti: telefono +39 0687503255 – indirizzo email: airplusITA@axa-travel-insurance.com.

- di seguito IPA, la Società o indicata anche come "noi", "nostro" e sue declinazioni

- Società assicurata:

AirPlus International S.r.l., con sede legale sita in Bologna, Via della Salute, 14/2, CAP 40132, P. Iva e C.F.: 08434751007, numero REA Bologna 452267.

- nel seguito indicata come AirPlus -

- Persone assicurate:

i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione, secondo le coperture indicate nelle rispettive sezioni delle condizioni di assicurazione, nello specifico i titolari delle Corporate Card

- di seguito anche "Lei o Voi" o "Suo o Vostro" e relative declinazioni

- Assicurato:

la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

- Assistenza:

l'aiuto tempestivo fornito alla Società assicurata o alla persona assicurata, in denaro o in natura, che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

- Contraente:

Il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.

- Corporate Card:

Tutte le carte aziendali emesse dal contraente o dalle sue società controllate/controllanti o partner in Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) (attualmente: AirPlus Corporate Card tipo 1, 2, 3, AirPlus Supreme Card, AirPlus Corporate Credit Card e le rispettive Private Card emesse fino al 2021). Sono escluse tutte le Carte emesse da "Card Complete Service Bank AG"

- citate in seguito come "Corporate Card"

- Company Account:

Tutti i conti di fatturazione centrale emessi dal contraente o dalle sue filiali/affiliati o partner (attualmente: AirPlus Company Account o AirPlus Debit Account, MC Lodged Account, AirPlus Virtual Cards)

- di seguito, "Account"

- Virtual Card:

Tutte le Virtual Card Classic emesse dal contraente o dalle sue filiali/affiliati o partner. Le AirPlus Virtual Card Classic sono disponibili nelle varianti monouso e multiuso. Con la variante monouso, un numero di carta virtuale può essere utilizzato per un pagamento una tantum, con la variante multiuso per pagamenti ricorrenti con lo stesso scopo di utilizzo.

- Consumo collaborativo:

La persona assicurata può prendere in prestito o noleggiare beni di proprietà di terzi attraverso un fornitore ufficiale. Questi comprendono, ad esempio, servizi di auto con conducente e locazione di alloggi.

- Costi di viaggio:

I costi di viaggio comprendono i costi direttamente collegati al viaggio e che possono essere saldati con una Corporate Card, Virtual Card o un Account. Sono inclusi il costo di trasporto e di alloggio (hotel e similari). Questi costi devono essere pagati mediante l'Account, Virtual Card o la Corporate Card, oppure l'Account, Virtual Card o la Corporate Card deve

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



essere fornita per una pre-autorizzazione all'addebito. Non sono coperti dai costi di viaggio i costi legati al vitto, a meno che non siano compresi nel costo fisso incluso (ad esempio, formula di mezza pensione).

- Evento:

L'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

- Franchigia:

importo prestabilito in numero assoluto che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

- Massimale:

la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dall'assicurazione in caso di sinistro.

- Mezzi di trasporto:

Il mezzo di trasporto per il viaggio (aereo, treno, nave/traghetto, linee di autobus a lunga percorrenza o auto a noleggio) e, ove questo sia incluso nei termini definiti nelle condizioni per la copertura assicurativa, il mezzo utilizzato per raggiungere o spostarsi dal mezzo trasporto per il viaggio a destinazione.

- Polizza:

il documento che prova l'esistenza della copertura assicurativa.

- Premio:

l'importo dovuto dal contraente alla compagnia di assicurazione.

- Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

- Residenza:

il luogo in cui la persona assicurata ha stabilito la sua dimora come da certificato anagrafico.

- Scadenza:

data in cui cessano gli effetti del contratto.

- Sinistro:

il verificarsi di un evento dannoso, futuro e incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

- Terzi:

qualunque persona estranea alla copertura assicurativa.

- Viaggio:

Il viaggio per affari o per piacere compiuto dalla persona assicurata e dagli autorizzati compagni di viaggio, in tutto il mondo, durante il periodo di copertura e risultante dal relativo contratto di viaggio.

ULTERIORI DEFINIZIONI SONO CONTENUTE NELLE SEZIONI SPECIFICHE.

La presente Nota Informativa si articola in tre parti:

A. Informazioni sulla compagnia di assicurazione.

B. Informazioni sul contratto.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami.

A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE.

1. Identità della compagnia di assicurazione.

La compagnia di assicurazioni con sede in Belgio in Boulevard du Régent 7, 1000 Bruxelles e sede secondaria in Irlanda al 10/11 Mary Street, Dublino 1 (codice della Compagnia 906006), interamente controllata da AXA Partners Group. Inter Partner Assistance è membro del Gruppo AXA ASSISTANCE. AXA Assistance Deutschland GmbH, Colonia-Alle 10-20, 51067 Colonia, Germania, è responsabile della gestione dei servizi di assistenza e assicurazione. AXA Assistance è l'interlocutore diretto per tutte le richieste di prestazioni di assistenza e di assicurazione. L'assicuratore dichiara di accettare tutte le dichiarazioni presentate ad AXA Assistance Deutschland GmbH in qualsiasi forma. Mette a disposizione i seguenti recapiti: telefono +39 0687503255 – indirizzo email: airplusITA@axa-travel-insurance.com.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con numero di iscrizione IVASS II.00928, iscritta all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I: I.00014, opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscrizione Registro delle Imprese di RM-792.129, Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151 – PEC: ipaassicurazioni@pec.it
Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com

2 Attività principale e informazioni patrimoniali sulla compagnia di assicurazione.

All'ultimo bilancio di esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 957.117.452, di cui Euro 130.702.613, di capitale sociale e Euro 177.597.151, di riserve di capitale, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a Euro 207.301.359, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a Euro 93.285.612, i Fondi propri ammissibili alla loro copertura ammontano a 259.130.611 e l'indice di solvibilità dell'impresa è pari a 125%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

Il contratto di assicurazione è stato stipulato tra la Società AirPlus International S.r.l., a favore delle persone di volta in volta beneficiarie della copertura assicurativa.

Per l'adempimento degli obblighi e per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto o adempimento degli obblighi è responsabile la persona di volta in volta assicurata. La copertura assicurativa vale per i viaggi in tutto il mondo.

La copertura assicurativa per le persone assicurate inizia con l'acquisto o con la messa a disposizione delle Corporate Card in cui sono incluse le specifiche prestazioni assicurative indicate nel presente documento.

Disposizioni differenti (ad es. attivazione della copertura assicurativa tramite utilizzo della carta) sono descritte nel seguito.

La copertura assicurativa decorre dalle ore e dal giorno in cui la Corporate Card, Virtual Card o l'Account viene attivata/o e decade nel giorno in cui la Corporate Card, Virtual Card o l'Account perde la sua validità, ovvero nella data in cui termina il contratto quadro relativo a tale assicurazione.

Per i servizi pagati, prima di tale termine, con la Corporate Card, Virtual Card o l'Account, la copertura assicurativa viene tuttavia garantita anche dopo la data di scadenza prevista.

Nel caso in cui avvenissero modifiche dell'ambito di tale copertura, rispetto alle presenti condizioni di assicurazione, le persone assicurate saranno informate dalla compagnia di assicurazioni tramite la società assicurata.

Se la polizza assicurativa è stata stipulata a favore di terzi, l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto spetta alla persona assicurata. Tutte le condizioni applicabili alla persona assicurata si applicano di conseguenza ai loro successori e altri loro pretendenti. I crediti relativi alle coperture assicurative non possono essere trasferiti o ceduti, prima della loro esigibilità, senza il Nostro consenso.

AVVERTENZA: il contratto assicurativo ha la durata almeno di anni 3 (tre) e prevede il tacito rinnovo e può essere disdetto solo dalla Società assicurata nel termine previsto di 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza. Per maggiore dettaglio si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni.

Il contratto presenta una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano oltù frequentemente durante i viaggi e regolarmente esplicitate nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Le garanzie indicate devono intendersi per persona assicurata e per anno.

AVVERTENZA: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli si rinvia agli art. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed alle rispettive Sezioni delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

AVVERTENZA: il contratto di assicurazione prevede l'applicazione di franchige e/o scoperti e/o massimali, come definiti nel soprastante Glossario e nella misura risultante nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Esempio di applicazione di Franchigia:

Danno accertato pari ad € 1.000,00 – Franchigia prevista in polizza pari a € 200,00 per sinistro.

Importo liquidato pari ad € 800,00 (€ 1000,00 - € 200,00 = € 800,00).

Copertura assicurativa contro gli infortuni di viaggio (30 giorni) con Company Account/, Virtual Card (NUMERO DI POLIZZA APAX1013)

Assicurazione contro gli infortuni di viaggio – Opzionale per 30 giorni

fino a	€	600.000,00	per invalidità permanente totale (erogazioni aggiuntive a partire dal 70%)
fino a	€	400.000,00	in caso di invalidità parziale
	€	400.000,00	per decesso

Per bambini fino al 14° anno di età l'indennità in caso di decesso ammonta a € 25.000,00.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



Indennità aggiuntive in caso di infortunio

fino a	€	100.000,00	spese di trasporto per casi di rientro e rimpatrio dovuti all'infortunio, per problemi di salute e prescritti da un medico
fino a	€	25.000,00	per spese di soccorso
fino a	€	25.000,00	per sussidi necessari a cure mediche presso una struttura
fino a	€	25.000,00	per interventi di chirurgia estetica
fino a	€	15.000,00	per indennità immediate in caso di lesioni gravi
fino a	€	15.000,00	per interventi di ristrutturazione di edifici
fino a	€	5.000,00	per spese di riabilitazione
fino a	€	5.000,00	per costi di terapie all'estero
	€	500,00	per ingessature
diaria di	€	200,00	in caso di limitazione della libertà individuale a causa di atti illeciti di terzi (fino a un anno)
diaria di	€	200,00	in caso di coma (fino a due anni)
diaria ospedaliera di	€	50,00	ed indennità di convalescenza

AVVERTENZA: garanzia soggetta a limitazioni e/o esclusioni di cui alle Condizioni particolari di assicurazione previste alla Sezione A.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Nullità.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Generali di assicurazione.

5. Aggravamento o diminuzione del rischio.

L'assicurato dovrà comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio alla compagnia di assicurazione per iscritto. Si rinvia agli art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio. Una ipotesi di circostanza relativa rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di una polizza con destinazione Europa, mentre il rischio si verifica in Paese terzo.

6. Premio totale dell'assicurazione e costi.

Il premio viene corrisposto dalla Società Assicurata AirPlus International S.r.l. a favore di IPA; alle persone assicurate non spetta di dovere corrispondere alcun ulteriore premio assicurativo, oltre a quello già versato ad IPA da parte di AirPlus.

Per le persone assicurate le presenti condizioni di assicurazione non prevedono disposizioni relative all'obbligo e modalità di pagamento e del premio a favore di IPA.

Il premio e le sue modalità di corresponsione sono stabilite nel frontespizio del contratto di polizza sottoscritto tra IPA e AirPlus. A titolo ripilogativo, di norma il premio sarà calcolato in via unitaria per singola adesione. Fermo restando quando stabilito nella polizza, in materia di regolazione del premio, la Società provvederà all'emissione di un'appendice di regolazione che il Contraente si impegna a saldare.

7. Rivalse.

AVVERTENZA: la Società si riserva la facoltà di surrogarsi all'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1916 del Codice Civile Italiano, verso i terzi resposanbili del sinistro.

8. Diritto di recesso.

La persona assicurata non è titolare di un autonomo diritto di recesso, con riferimento alle coperture assicurative incluse nelle carte clienti o nelle carte di credito. Sola la Società assicurata, ovvero AirPlus International S.r.l., può recedere dal contratto secondo i termini stabiliti nel frontespizio della polizza stipulata con Inter Partner Assistance.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti dopo tre anni. Il calcolo della scadenza si basa sulle regole generali del Codice Civile italiano. In merito si precisa che l'art. 2952 del codice civile italiano, comma 1, prevede che "il diritto al pagamento delle rate del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

Se una richiesta, relativa al contratto di assicurazione, è stata presentata alla compagnia di assicurazione, la prescrizione della richiesta è sospesa fino alla data del riscontro da parte della Società.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



10. Legge applicabile al contratto elingua del contratto

Il presente contratto di assicurazione è soggetto alla legge italiana.
Le comunicazioni durante la durata del contratto avvengono in lingua italiana..

11. Regime fiscale.

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Sinistri – Liquidazione indennizzo.

AVVERTENZA: il contratto può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro – in merito si rinvia a quanto indicato ai paragrafi “obblighi in caso di sinistro/rinvendicazione di diritto” di ciascuna delle Sezioni delle Condizioni particolari di assicurazione; il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

A partire dal 1° gennaio 2024, avrete la possibilità di inviare queste informazioni online. Per farlo, scansionate questo codice QR o seguite il link: <https://airplus.claims.axa.travel/>



Per presentare una richiesta di risarcimento, la persona assicurata può chiamare il numero +39 068 750 3255 (lunedì-venerdì 9.00-17.00) per ottenere l'apposito modulo che dovrà essere compilato e trasmesso ad IPA all'indirizzo airplusITA@axa-travel-insurance.com, completo delle seguenti indicazioni: (i) nominativo della persona assicurata; (ii) riferimento della tipologia di copertura assicurativa; (iii) brevi informazioni sulla richiesta.

La persona assicurata deve presentare la richiesta di risarcimento entro 28 (ventotto) giorni da quando sia è verificato il sinistro.

AVVERTENZA: si prega di conservare copia di tutta la documentazione inviata. Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare le condizioni assicurative relative a ciascuna garanzia.

C. PROCEDURE DI RECLAMO E DI RICORSO EXTRAGUIDIZIALI.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere preliminarmente inoltrati per iscritto (posta, fax ed email) a:

AXA Assistance Deutschland GmbH
PO Box 1584
15205 Frankfurt (Oder)
Germania
Indirizzo e-mail: Customer-Care@axa-assistance.de

La Società provvederà a dare riscontro al reclamante entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



– Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, fax: 06 42133206; pec: ivass@pec.ivass.it oppure tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Società, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'inosservanza delle disposizioni di legge di cui al Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione nonché all'osservanza del D.Lgs.n. 206/2005 ("Codice dei Consumatori"9 nella parte relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- reclami già presentati direttamente alla Società per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione;
- reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno essere presentati per iscritto utilizzando il modello fornito dall'IVASS stessa e disponibile sul sito web www.ivass.it.

I reclami devono contenere: (i) nome, cognome e residenza del reclamante, indirizzo di posta elettronica, se disponibile PEC, eventuale recapito telefonico); (ii) indicazione dell'impresa di assicurazione di cui si lamenta l'operato; (iii) chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela; (iv) copia del reclamo già trasmesso all'impresa e dell'eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>.

AVVERTENZA: i dati personali trasmessi vengono trattati dall'IVASS per i propri fini istituzionali, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Eventuale ricorso all'autorità giudiziaria

Per controversie relative alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria. Prima di adire l'autorità giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione della controversia, quali:

- Mediazione (L.9/8/2013, n.98) che può essere avviata presentando istanza ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito internet www.giustizia.it;
- Negoziazione assistita (L.10/1172014 n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Per quanto concerne il foro competente in caso di controversia giudiziale, si applicano le norme del codice civile italiano. Per le azioni legali relative ad infortuni e malattia, derivanti dal contratto di assicurazione, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'istituto di medicina legale più vicino all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all'assicurato.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

(Il rappresentante legale) (generalità e firma autografa)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Esercizio dei diritti/beneficiari

L'assicurazione è stipulata a favore delle persone assicurate.

Nel caso di un sinistro, l'esercizio dei diritti spetta alla persona assicurata; in caso di morte spetta ai rispettivi eredi.

Se la polizza di assicurazione è stato concluso a beneficio di terzi, è l'assicurato che ha diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto. Tutte le disposizioni che si applicano alla persona assicurata devono essere applicate di conseguenza anche loro successori legali e altri reclamanti.

I crediti spettanti alla persona assicurata o al suo erede a seguito di un sinistro sono immediatamente validi, senza il consenso della società assicurata, e sono direttamente a carico della compagnia di assicurazioni.

La compagnia di assicurazioni rinuncia alla possibilità di compensare i crediti della persona assicurata, in base al contratto di assicurazione, con debiti relativi a premi assicurativi scaduti e/o altri debiti derivanti da tale contratto di assicurazione. I crediti derivanti dal contratto di assicurazione non possono essere trasferiti o costituiti in pegno prima della data di scadenza senza il nostro consenso.

Art. 2 - Prerequisiti per la copertura assicurativa.

Prerequisito per la copertura assicurativa è, in generale, che sia stata stipulata un'assicurazione per l'Account, Virtual Card o per la Corporate Card e che i costi di viaggio totali siano stati pagati tramite l'Account, Virtual Card o la Corporate Card. I costi di viaggio possono essere indennizzati anche tramite "Miglia Aeree" o altro programma a punti; inoltre le "miglia aeree" o l'altro programma a punti alternativo qualora le tasse non possano essere pagate con tale metodo ovvero liquidate nell'importo concesso a titolo di rimborso del prezzo del biglietto. I punti devono essere raccolti utilizzando la Corporate Card, Virtual Card o l'Account ed è necessario fornire prova di tale circostanza.

Indipendentemente dall'utilizzo delle carte, la copertura assicurativa è applicabile alla protezione contro gli infortuni sui mezzi di trasporti per le auto aziendali/di servizio, per i casi di rimpatrio e di trasporto a seguito di infortunio, se necessari da un punto di vista medico e se prescritti da un medico, nonché per l'assicurazione sanitaria per viaggi all'estero.

Nel caso in cui non sia possibile il pagamento tramite Account, Virtual Card o Corporate Card prima dell'inizio del viaggio, la copertura assicurativa viene comunque attivata se la carta corrispondente viene utilizzata, prima dell'inizio del viaggio, come mezzo di pagamento in un sistema di registrazione o di prenotazione, e il relativo addebito viene poi effettivamente elaborato tramite la medesima carta. In caso di morte, per l'attivazione della copertura assicurativa è sufficiente che la relativa carta sia stata utilizzata in un sistema di registrazione o prenotazione.

Art. 3 - Disposizioni per i viaggiatori con Corporate Card e contemporanea sussistenza di un Account/Virtual Card

Nel caso di contemporanea esistenza un Account con copertura assicurativa, Virtual Card con copertura assicurativa sia di una Corporate Card con copertura assicurativa, la copertura assicurativa totale esistente per l'Account e la Corporate Card, incluse tutte le indennità pattuite, è attivata tramite l'utilizzo di una qualunque delle due carte.

Indipendentemente dall'utilizzo delle carte, la copertura assicurativa è applicabile alla protezione contro gli infortuni sui mezzi di trasporti per le auto aziendali/di servizio, per i casi di rimpatrio e di trasporto a seguito di infortunio, se necessari da un punto di vista medico e prescritti da un medico, e per l'assicurazione sanitaria per viaggi all'estero.

La corresponsione dell'indennizzo sarà sempre effettuata sulla base delle migliori condizioni contrattuali per il reclamante. Non è prevista alcuna sommatoria di coperture assicurative dello stesso tipo derivanti da più contratti nell'ambito del presente contratto quadro.

Art. 4 - Esclusioni generali

a) Esclusioni di sanzioni

L'assicuratore non offre alcuna copertura assicurativa né provvederà al pagamento di alcun risarcimento ai sensi della medesima, nel caso in cui esso violasse leggi in materia di sanzioni internazionali o disposizioni che espongono l'assicuratore medesimo, la sua casa madre o l'azienda in cui è presente una maggiore partecipazione azionaria a una sanzione derivante da tali leggi o disposizioni.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



Tutti i dettagli riguardanti le relative sanzioni da parte delle autorità competente sono disponibili sul seguente sito web:

https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

b) Allerte per i viaggiatori

La compagnia non fornisce copertura e non effettua pagamenti per viaggi in paesi o aree specifiche o eventi se le autorità governative del paese in cui si trova la sede legale (è determinante la sede legale dell'azienda di cui la persona che viaggia è dipendente) o l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno sconsigliato al pubblico di recarsi al momento del viaggio o se queste regioni sono ufficialmente sotto embargo delle Nazioni Unite. La copertura non sarà nemmeno fornita se le autorità governative del paese di viaggio hanno sconsigliato il viaggio verso il paese di domicilio e sono state sostenute ulteriori spese come conseguenza.

Tuttavia, la copertura sarà fornita e il servizio offerto se un evento che ha causato un'allerta di viaggio si verifica inaspettatamente dopo l'inizio del viaggio. La copertura assicurativa scade alla fine del settimo giorno dopo l'emissione dell'allerta di viaggio.

Art. 5 - Limite delle prestazioni assicurate (cumulo)

Il risarcimento massimo da noi previsto per tutti gli Account, Virtual Card e le Corporate Card in occasione di un sinistro ammonta a € 100.000.000,00 per sinistro e per anno. In caso di superamento di tale importo, le indennità previste per tutte le persone assicurate coinvolte in tale sinistro saranno ridotte in via proporzionale.

Art. 6 – Durata e variazioni del contratto

La polizza ha la durata di anni 3 (tre) e prevede il tacito rinnovo e può essere disdetta solo dalla Società assicurata nel termine previsto di 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza. Nel caso in cui la compagnia di assicurazione e la Società assicurata abbiano pattuito variazioni al contratto di assicurazione, queste avranno validità dal giorno dell'entrata in vigore per tutti gli Account, Virtual Card e le Corporate Card già emessi o ancora da emettere che offrono copertura ai sensi del presente contratto.

Art. 7 - Principio di sussidiarietà

Il pagamento del risarcimento sarà sempre erogato sulla base delle migliori condizioni contrattuali per il reclamante.

a) Sussidiarietà verso terzi

Se la persona assicurata ha diritto a risarcimenti nei confronti di un terzo, la compagnia di assicurazione risponde solo per le spese che superano tali risarcimenti.

La compagnia di assicurazioni non deve pagare alcun indennizzo nel caso in cui possa essere richiesto il risarcimento del danno coperto da un altro contratto di assicurazione.

Da queste disposizioni sono esclusi i risarcimenti in caso di morte e di invalidità previsti dall'assicurazione per i mezzi di trasporto e dall'assicurazione contro gli infortuni di viaggio.

b) Sussidiarietà in caso di esistenza di più contratti contro gli infortuni AirPlus

I capitali assicurati in base all'accordo quadro in essere tra AirPlus e la compagnia di assicurazione sono garantiti dall'assicurazione per i mezzi di trasporto o dall'assicurazione contro gli infortuni di viaggio.

Il pagamento del risarcimento sarà sempre erogato sulla base delle migliori condizioni contrattuali per il reclamante. Non è prevista alcuna sommatoria di indennità assicurative equivalenti previste da più contratti nell'ambito del presente contratto quadro AirPlus.

Inoltre se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicuratore omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art.1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Art. 8 - Pagamento in valuta estera

I costi sostenuti in valuta estera tramite una Corporate Card vengono rimborsati in Euro valuta secondo quanto indicato nell'estratto conto che l'importo dell'addebito.

Nel caso in cui i costi in valuta estera non siano sostenuti tramite una Corporate Card, si procederà alla conversione in Euro valuta, secondo il tasso BCE (Banca Centrale Europea) del giorno in cui i documenti sono stati ricevuti dalla compagnia di assicurazione. Se necessario l'importo in Euro valuta potrà essere reso disponibile in valuta estera, al tasso di conversione applicabile nel giorno del trasferimento dell'importo.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



Art. 9 - Conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Se uno degli obblighi relativi alle prestazioni assicurate è intenzionalmente violato, la copertura assicurativa non opera. Nel caso di violazione grave di qualsiasi obbligo di legge, la Società ha il diritto di ridurre il risarcimento del danno proporzionalmente alla gravità della colpa dell'assicurato. In entrambi i casi, quanto indicato si verifica solo qualora la Società Vi abbia notificato in forma scritta le suddette conseguenze legali. Nel caso in cui l'assicurato dimostri che non è stata commessa alcuna violazione, la copertura assicurativa opera. La copertura assicurativa rimane comunque valida anche nel caso in cui l'assicurato dimostri che la violazione dell'obbligo non costituisce la causa del verificarsi e della determinazione del sinistro, per quanto concerne l'ammontare e il fine dell'indennizzo. Ciò non si applica se la violazione dell'obbligo è avvenuta con dolo.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla legge italiana.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



Condizioni particolari Inter Partner Assistance S.A./AXA Assistance/Air-Plus per il 2023.

La Società fornisce le coperture assicurative qui di seguito specificate nella tabella sottostante e nelle seguenti Sezioni da A.

SEZIONE A

A ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DI VIAGGIO (COPERTURA 24 ORE)

A.1 Spiegazioni sull'assicurazione contro gli infortuni di viaggio (copertura 24 ore)

1. Persone assicurate

Account

Sono assicurati tutti i dipendenti e gli ospiti autorizzati.

Le prenotazioni fino a 10 persone sono considerate assicurate. La copertura è prevista per tutte le persone incluse nelle prenotazioni collettive/di gruppo.

Virtual Card

Sono assicurati tutti i dipendenti e gli ospiti autorizzati.

Le prenotazioni fino a 10 persone sono considerate assicurate. La copertura è prevista per tutte le persone incluse nelle prenotazioni collettive/di gruppo.

Coprate Card

Sono assicurati:

- tutti i titolari di una Corporate Card;
- il coniuge o il compagno di fatto;
- i suoi figli (inclusi figli adottivi e figli in affidamento, così come i figli del compagno di vita dell'assicurato) fino al compimento dei 25 anni di età, a condizione che frequentino istituti di formazione professionale o scolastica;

per viaggi di lavoro o privati.

Le prenotazioni fino a 10 persone sono considerate assicurate. La copertura è prevista per tutte le persone incluse nelle prenotazioni collettive/di gruppo.

2. Prerequisiti per la copertura assicurativa

Requisito per la copertura assicurativa è che i costi per:

- biglietti aerei
- biglietti ferroviari/per traghetti
- autolinee a lunga percorrenza o
- pacchetti vacanza tutto compreso (unione di almeno due servizi di viaggio, quando nel pacchetto è contenuto almeno un mezzo di trasporto assicurato)

siano pagati completamente con un Account, Virtual Card o una Corporate Card che prevede la copertura assicurativa (contratto a favore di terzi).

3. Ambito della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è garantita, indipendentemente da altre assicurazioni in essere a copertura di infortuni. Tuttavia le differenti tutele assicurative derivanti dalla molteplicità dei contratti in essere, non possono essere cumulate nel programma delle carte di credito AirPlus.

1. Come passeggero su un volo con un velivolo di trasporto aereo autorizzato, come viaggiatore ferroviario/passeggero sui traghetti o autolinee a lunga percorrenza

La copertura assicurativa inizia all'ingresso nella zona dell'aeroporto/della stazione/del porto dei traghetti, è valida per tutta la durata del viaggio (fino a 30 giorni solari) e decade dopo l'arrivo del volo di rientro/del treno o del traghetto, con l'uscita dall'aeroporto/dalla stazione/dal porto dei traghetti.

Se per il viaggio diretto verso l'aeroporto/la stazione/il porto dei traghetti prima del viaggio previsto sono utilizzati mezzi di trasporto, la copertura assicurativa inizia già con l'entrata nel mezzo di trasporto. La copertura assicurativa termina con l'uscita dal mezzo di trasporto che è utilizzato dopo l'arrivo del volo di rientro/del treno o del traghetto. Sono coperti allo stesso modo i sinistri avvenuti durante il trasporto sostitutivo offerto dalla società di trasporto, per ragioni di cattive condizioni meteo o per motivi tecnici.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



Se il lasso di tempo tra due voli prenotati con un biglietto aereo unico è superiore a 30 (trenta) giorni solari, la copertura assicurativa decade 30 giorni dopo il volo di partenza, a mezzanotte (ore 24,00). Per successive tratte di volo o voli di rientro prenotati con il biglietto aereo, la copertura assicurativa ha validità solo durante il volo.

Se con un biglietto aereo, ferroviario o marittimo è prenotato solo un volo o un viaggio di andata (one way), la copertura assicurativa termina al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto, con l'uscita dall'ultimo mezzo di trasporto utilizzato.

Per biglietti ferroviari a zona vale quanto segue:

La copertura assicurativa è valida anche per viaggi effettuati con abbonamenti ferroviari, purché siano stati pagati con un Account o una Corporate Card assicurata.

2. Come fruitore di un pacchetto vacanza tutto compreso (unione di almeno due servizi di viaggio, quando nel pacchetto è contenuto almeno un mezzo di trasporto assicurato)
La copertura assicurativa si applica ai servizi inclusi nel pacchetto vacanze.

Per i titolari di Corporate Card vale inoltre quanto segue

3. Come titolare di Corporate Card autorizzato all'uso di auto aziendale/di servizio
Se non vale la copertura assicurativa di cui al punto 1. -2., viene fornita la copertura assicurativa al titolare di una Corporate Card per viaggi di lavoro con un'auto aziendale/di servizio come guidatore o passeggero di tale auto. La copertura assicurativa ha validità dal momento in cui si sale fino a quello in cui si scende dall'auto, fatte salve brevi soste.

I titolari di carta autorizzati all'uso di auto aziendali sono persone a cui viene stabilmente concesso l'utilizzo di auto aziendali/di servizio.

Con la denominazione di "auto aziendale/di servizio" si intendono tutte le autovetture berline/familiari acquistate o prese a noleggio e/o ammesse dalle aziende clienti AirPlus per la suddetta cerchia di persone, e che servono esclusivamente al trasporto di persone. I veicoli in car pooling non sono soggetti a questa normativa.

Questa copertura assicurativa è valida indipendentemente dall'utilizzo della carta.

Il titolare di una Corporate Card autorizzato all'uso di auto aziendale riceve la copertura assicurativa di cui sopra anche nel caso di uso per lavoro di una vettura sostitutiva che non ricade espressamente nella presente denominazione di "auto aziendale/di servizio", se in caso di sinistro può provare che l'auto aziendale era temporaneamente non funzionante e che per tale ragione è stata utilizzata un'auto sostitutiva.

Se più titolari di una Corporate Card autorizzati all'uso di un'auto aziendale che ricevono una copertura assicurativa per il suo utilizzo intraprendono insieme un viaggio per lavoro con un'auto aziendale, per ognuno viene messo a disposizione il capitale assicurato di cui al presente contratto.

Non ricadono nella copertura assicurativa i percorsi giornalieri tra il domicilio e il luogo di lavoro abituali e ritorno.

A.2 Indennità aggiuntive in caso di infortunio

Spese di rimpatrio e di trasporto dovuti a problemi di ordine medico

1. Persone assicurate

Account

Sono assicurati tutti i dipendenti e gli ospiti autorizzati.

Le prenotazioni fino a 10 persone sono considerate assicurate. La copertura è prevista per tutte le persone incluse nelle prenotazioni collettive/di gruppo.

Virtual Card

Sono assicurati tutti i dipendenti e gli ospiti autorizzati.

Le prenotazioni fino a 10 persone sono considerate assicurate. La copertura è prevista per tutte le persone incluse nelle prenotazioni collettive/di gruppo.

Corporate Card

Sono assicurati:

- tutti i titolari di una Corporate Card;
- il coniuge o il compagno di fatto;
- i suoi figli (inclusi figli adottivi e figli in affidamento, così come i figli del compagno di vita dell'assicurato) fino al compimento dei 25 anni di età, a condizione che frequentino istituti di formazione professionale o scolastica;

per viaggi di lavoro o privati.

Le prenotazioni fino a 10 persone sono considerate assicurate. La copertura è prevista per tutte le persone incluse nelle prenotazioni collettive/di gruppo.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



2. Prerequisiti per la copertura assicurativa

Le indennità relative al trasporto di rientro o al rimpatrio per lesioni a seguito di infortunio, se necessario da un punto di vista medico e prescritto da un medico, sono elargite indipendentemente dall'utilizzo della carta.

3. Ambito della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida per un trasporto di rientro o rimpatrio a seguito di infortunio se necessario da un punto di vista sanitario e se prescritto da un medico a mezzo volo o altro idoneo mezzo di trasporto da un luogo nazionale o estero in un ospedale idoneo situato nel luogo di residenza della persona assicurata.

In caso di morte della persona assicurata, il rimpatrio avviene verso il luogo dell'ultima residenza.

Se per l'assunzione dei suddetti costi esiste una copertura assicurativa predisposta da un'altra compagnia di assicurazione/ente erogatore, allora questa compagnia assicurativa è responsabile del pagamento in via prioritaria. Se subentra un'altra compagnia di assicurazione/ente erogatore, la richiesta di risarcimento in base al presente contratto può essere considerata valida solo per i costi residui, non rimborsati, e fino al valore del capitale assicurato. Nel caso di diniego al diritto di risarcimento da parte di un altro assicuratore/ente erogatore, la persona assicurata può contattare direttamente la Società.

Per tutte le ulteriori indennità aggiuntive in caso di infortunio, fare riferimento alle seguenti disposizioni delle "Condizioni generali di assicurazione per i mezzi di trasporto e contro gli infortuni di viaggio".

A.3 Condizioni generali di assicurazione per i mezzi di trasporto e contro gli infortuni di viaggio

1 Cosa è assicurato?

1.1 Offriamo copertura assicurativa in caso di infortuni che colpiscono la persona assicurata durante la validità del contratto.

1.2 Un infortunio avviene quando la persona assicurata subisce un danno alla salute tramite un evento improvviso (incidente) che provoca un effetto negativo involontario sul suo corpo.

1.3 Per infortunio si intende anche il caso in cui una forza importante esercitata sugli arti o sulla colonna vertebrale determina una delle conseguenze che seguono

- lussazione di articolazioni, oppure
- strappi o lacerazioni di muscoli, tendini, legamenti o capsule articolari così come
- decesso per affogamento o annegamento in acqua
- danni tipicamente associati a immersioni (embolia gassosa, lesioni alla membrana del timpano) senza che sia possibile individuare un caso di infortunio
- quando la persona assicurata subisce il danno alla salute in una situazione di legittima difesa o nello sforzo di salvare vite umane o beni materiali

1.4 Sono coperti dall'assicurazione anche i danni alla salute derivanti da condizioni atmosferiche estreme (gelo, radiazioni solari e così via) come conseguenza di un infortunio assicurato, ai sensi di quanto indicato al punto 1.2.

1.5 La copertura assicurativa ha validità anche per soggetti che compiano azioni volte a salvare la vita di una persona assicurata. Il capitale assicurato ammonta a € 25.000 nei casi di morte e a € 25.000 nei casi di invalidità.

La copertura assicurativa ha validità solo nel caso in cui l'infortunato non sia già assicurato con un'altra compagnia assicurativa e comunque entro i limiti del presente contratto di assicurazione.

1.6 Spese di soccorso

1.6.1 Se la persona assicurata subisce un infortunio ai sensi di quanto indicato ai punti 1.2-1.5, la compagnia di assicurazione copre i costi necessari sostenuti fino a un importo di € 25.000 per quanto segue:

- a) interventi di ricerca, recupero e soccorso da parte di unità di salvataggio pubblica o privata, così come le spese di norma rientranti in tale tipologia;
- b) trasporto del ferito presso l'ospedale più vicino o presso una clinica specializzata, se necessario da un punto di vista sanitario e se prescritto da un medico;
- c) spese supplementari per il rientro del ferito nella sua residenza abituale, purché collegate a prescrizioni mediche o inevitabili in relazione al tipo di lesioni;

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



- d) trasferimento nell'ultima residenza abituale in caso di morte. Nel caso di morte a seguito di infortunio all'estero, in alternativa al trasferimento nell'ultima residenza abituale sono coperti i costi per l'inumazione all'estero;
 - e) nel caso di infortunio all'estero, i costi aggiuntivi necessari per il rientro in patria o i costi di alloggio per i figli minorenni e per il partner che viaggiano con la persona assicurata.
- 1.6.2 L'impresa assicuratrice è tenuta a corrispondere l'indennizzo nelle ipotesi in cui la persona assicurata debba sostenere spese, quali quelle indicate al punto 1.6.1. a), ciò anche qualora quest'ultima non abbia subito alcun infortunio, ma tale infortunio fosse imminente o ipotizzabile sulla base delle concrete circostanze del caso specifico.
- 1.6.3 Qualora subentri un altro ente obbligato al risarcimento, la richiesta di risarcimento nei confronti della Società potrà concernere solo le restanti spese non già liquidate. Nel caso in cui l'altro ente obbligato si rifiuti di provvedere al risarcimento, la richiesta di indennizzo potrà essere presentata direttamente alla Società.

1.7 Sussidi per la riabilitazione

1.7.1 Prerequisiti per il risarcimento

- 1.7.1.1 Che la persona assicurata si sia sottoposta a riabilitazione medica necessaria
- dopo uno degli infortuni previsti dal contratto
 - a causa di danni alla salute provocati dall'infortunio o delle relative conseguenze
 - entro tre anni a partire dal giorno dell'infortunio
 - per un lasso di tempo di almeno tre settimane consecutive.
- Questi requisiti devono essere comprovati dalla persona assicurata tramite presentazione del certificato medico di dimissioni e dei documenti di autorizzazione alle misure di riabilitazione tramite l'ente di previdenza sociale, il servizio sanitario nazionale o la cassa di mutua privata o l'ufficio di assistenza per le questioni sociali.
- 1.7.1.2 Sono anche incluse nella copertura assicurativa le riabilitazione a carattere semistazionario, per le quali la persona assicurata, a esclusione del pernottamento, riceve un programma terapeutico equiparato a quello di un paziente stazionario.
- 1.7.1.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
- trattamenti intensivi di riabilitazione (IRENA);
 - trattamenti di follow-up (ABH) dopo un ricovero ospedaliero;
 - trattamenti professionali stazionari di mantenimento mediante l'associazione che fornisce l'assicurazione contro la responsabilità civile del datore di lavoro (BGSW);
 - altri trattamenti di cura completamente stazionari, con diarie ospedaliere (coperti da assicurazione infortuni o sanitaria) previste dalla nostra o da altra compagnia assicurativa.

1.7.1.4 Valore del risarcimento

- 1.7.2.1 L'importo massimo riconosciuto per la riabilitazione ammonta a € 5.000,00 per ogni infortunio.

1.8 Sussidi per cure mediche presso una struttura

- 1.8.1 La compagnia di assicurazione paga per ogni infortunio, ai sensi di quanto indicato al punto 1.2, un sussidio per i costi della cura fino a € 25.000,00 (venticinquemila/00), quando siano applicabili i seguenti requisiti.
- 1.8.2 Secondo l'ultimo certificato medico, un caso di invalidità è prevedibile o si è già verificato. La necessità medica per il trattamento e la relazione con l'incidente devono essere attestata da un certificato medico.
- 1.8.3 Il sussidio è utilizzato per una permanenza presso una struttura di cura della durata di almeno tre settimane, entro 3 (tre) anni dal giorno dell'incidente, con un nesso causale in relazione alle conseguenze dell'incidente.
- 1.8.4 Qualsiasi altra richiesta di risarcimento deve essere stata esaurita prima dell'attivazione della presente copertura assicurativa.

1.9 Interventi di chirurgia estetica

- 1.9.1 La compagnia di assicurazione, dopo un infortunio a sensi di quanto indicato al punto 1.2, liquida le spese sopportate per interventi di chirurgia estetica fino a un massimo € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



1.9.2 Se le lesioni della persona assicurata, causate dall'incidente, dopo la fine dei trattamenti di cura richiedono un intervento di chirurgia estetica, la compagnia di assicurazione corrisponderà un importo pari alle spese che ne derivano per:

- onorari medici;
- altri costi relativi all'intervento di chirurgia estetica;
- costi per ricovero e pasti in clinica (ma non i costi per cibo e bevande aggiuntivi).

Spese di cura e protesi dentali possono essere pagate solo quando trattate di perdita a seguito di infortunio o danni a denti incisivi o canini.

1.9.3 *Salvo diversa pattuizione, si applicano le disposizioni seguenti:*

L'intervento e il trattamento clinico della persona assicurata devono avvenire entro 3 anni dalla data dell'incidente. Se la persona assicurata non ha ancora compiuto 18 anni, al momento dell'incidente, il rimborso dei relativi costi avviene anche quando l'intervento e il trattamento clinico della persona assicurata non siano effettuati entro tale scadenza, ma bensì entro il compimento dei 21 anni.

1.9.4 Qualora subentri un altro ente obbligato al risarcimento, la richiesta di risarcimento nei confronti della Società può essere presentata solo per i costi residui. Nel caso di negazione del diritto di risarcimento da parte dell'altro ente obbligato, la persona assicurata può rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione.

1.10 Risarcimento immediato in caso di lesioni gravi

1.10.1 Prerequisiti per il risarcimento

Quando la persona assicurata ha subito una delle seguenti lesioni gravi a causa di un infortunio, ai sensi di quanto indicato al punto 1.2, e ne ha rivendicato il risarcimento previsto presso la compagnia di assicurazione entro sei mesi dall'incidente, dietro presentazione di certificato medico:

1.10.1.1 Paraplegia a seguito di lesione del midollo spinale

1.10.1.2 Amputazione totale di un piede intero o di una mano

1.10.1.3 Lesione craniocerebrale con contusione inequivocabilmente dimostrata o emorragia cerebrale

1.10.1.4 Gravi lesioni multiple/trauma multiplo

1.10.1.4.1 Frattura di due ossa lunghe (combinazione di parte superiore del braccio/avambraccio, coscia/parte inferiore della gamba)

1.10.1.4.2 Lesioni a due organi interni che determinino la distruzione di tessuti

1.10.1.4.3 Combinazione di almeno due delle seguenti lesioni:

- Frattura di un osso lungo
- Frattura del bacino
- Frattura di una o più vertebre
- Lesioni a un organo interno che determinino la distruzione di tessuti

1.10.1.4 Ustioni di secondo o terzo grado su più del 30% della superficie corporea

1.10.1.5 Cecità o grave deficit della vista in entrambi gli occhi; in caso di deficit della vista acutezza visiva inferiore al 5%

1.10.2 Nessun diritto di risarcimento immediato è previsto se la persona assicurata muore entro due mesi dal giorno dell'incidente.

1.10.3 Tipo e valore del risarcimento

1.10.3.1 La persona assicurata riceve un unico risarcimento immediato, con un valore equivalente al 5% dell'importo dell'assicurazione di base prevista per il caso di invalidità, ma con un massimale pari a € 15.000,00 se durante l'incidente coperto da assicurazione si sono verificate lesioni gravi come definite al punto 1.10.1.

1.10.3.2 Il risarcimento unico immediato viene pagato solo una volta in caso di infortunio, indipendentemente dal numero delle suddette lesioni subite dalla persona assicurata.

1.11 Risarcimento in caso di coma

Nel caso in cui la persona assicurata cada in coma a seguito di un infortunio, per il periodo in cui tale stato perdura, la Società liquida la somma di € 200,00 (duecento/00) al giorno fino ad un termine massimo di due anni.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



1.12 Costi di ristrutturazione

1.12.1 Prerequisiti per il risarcimento:

1.12.1.1 Se la persona assicurata, a seguito di un infortunio coperto da assicurazione nell'ambito del presente contratto, riporta un deterioramento permanente delle proprie capacità fisiche o psichiche (invalidità).

A causa di questa invalidità la persona assicurata non è in grado di svolgere la propria attività professionale senza limitazioni o non è in grado di svolgere la vita quotidiana senza restrizioni.

Tramite la ristrutturazione del posto di lavoro, l'attività professionale può essere ripresa completamente o parzialmente e la vita quotidiana può essere affrontata in modo migliore.

1.12.1.2 La richiesta di rimborso degli oneri necessari per la trasformazione/adattamento del luogo di lavoro può essere fatta valere presso la compagnia di assicurazioni entro due anni dall'incidente.

1.12.1.3 Se subentra un altro ente obbligato al risarcimento, la richiesta di indennizzo nei nostri confronti può essere presentata solo per i costi residui. Nel caso di diniego del diritto di risarcimento da parte dell'altro ente obbligato, la richiesta può essere presentata direttamente alla Società.

1.12.2 Tipo e valore del risarcimento

1.12.2.1 La compagnia di assicurazioni copre i costi necessari e comprovati per la ristrutturazione del posto di lavoro, fino a un importo di € 15.000,00, o per i casi previsti ai punti 1.12.2.2 e 1.12.2.3.

Per posto di lavoro si intende il luogo in cui la persona assicurata ha svolto la sua attività lavorativa per la maggior parte del tempo, prima dell'incidente.

I costi risarciti (per un massimale di € 15.000) coprono la ristrutturazione di:

- mobili da ufficio
- un ufficio (ad esempio ampliamento delle porte)
- un edificio (ad esempio costruzione di rampe, ascensore)
- toilette
- attrezzature
- automobile o veicolo commerciale
- altre strutture

in alternativa se la ristrutturazione del posto di lavoro non è necessaria, 80% dei costi (max € 15.000) per la ristrutturazione dell'appartamento per renderlo accessibile a portatori di invalidità (ad es. installazione di rampe, installazione di un sistema di chiamate d'emergenza, ristrutturazione di cucina e bagno).

1.12.2.2 Se la ristrutturazione ha costi superiori della costruzione ex novo, saranno rimborsati i costi di quest'ultima.

1.12.2.3 Se la persona assicurata decide insieme al suo datore di lavoro che, anziché procedere alla ristrutturazione del precedente posto di lavoro, è opportuno invece predisporre un ufficio ex novo, anche questi costi vengono coperti.

Se la ristrutturazione dell'appartamento della persona assicurata non è possibile, tali costi si utilizzeranno, invece che per la ristrutturazione, per il trasferimento in un appartamento attrezzato per gli invalidi.

Se la ristrutturazione del posto di lavoro o dell'appartamento o il trasferimento in un appartamento attrezzato per gli invalidi non è necessario, tali costi saranno utilizzati per la trasformazione dell'automobile privata della persona assicurata.

1.12.3 Dei costi può essere presentata richiesta di rimborso solo come costi di ristrutturazione o per l'allestimento del nuovo posto di lavoro, o come costi di ristrutturazione per l'appartamento o di trasferimento in un appartamento attrezzato per gli invalidi, o per la trasformazione di un'auto privata. Le diverse possibilità non possono essere combinate l'una con l'altra.

1.13 Costi per terapie durante il soggiorno all'estero

1.13.1 Prerequisiti per il risarcimento

La persona assicurata ha diritto al risarcimento di un solo infortunio durante un soggiorno all'estero di max un anno.

Per il superamento delle conseguenze dell'incidente sono coperti i costi che non sono rimborsati per legge da un'assistenza sanitaria privata o pubblica.

1.13.2 Tipo e valore del risarcimento

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



Sono rimborsati al massimo € 5.000,00 con un importo di € 50,00 per ogni richiesta, per comprovati

- onorari medici
- altri costi per l'operazione
- costi per ricovero e pasti nella struttura ospedaliera (ma non i costi per cibo e bevande aggiuntivi)
- medicinali
- arti artificiali
- fasciature

1.14 Costo di ingessature

1.14.1 Prerequisiti per il risarcimento:

La persona assicurata ha indossato un'ingessatura, come conseguenza dell'incidente, su prescrizione medica per un periodo superiore a 21 giorni.

1.4.2 Tipo e durata del risarcimento

Il sussidio per ingessature, pari a € 500,00, viene pagato una volta sola per ciascun infortunio.

1.15 Scomparsa

Se una persona assicurata è scomparsa, la richiesta di risarcimento corrisponde al capitale assicurato per i casi di morte.

La compagnia di assicurazione è obbligata al risarcimento solo quando la persona assicurata è stata dichiarata morta tramite procedimento legale, la scomparsa è stata resa nota ed è stato presentato il relativo certificato di morte. Nel caso in cui si accerti che la persona è invece sopravvissuta, il pagamento del risarcimento dovrà essere restituito.

1.16 Limitazione della libertà individuale a causa di atti illeciti di terzi

1.16.1 Prerequisiti per il risarcimento:

La persona assicurata ha riportato danni fisici o psichici a seguito di limitazione della sua libertà individuale a causa di atti illeciti di terzi.

1.16.2 Tipo e valore del risarcimento

Sono rimborsati € 200 al giorno per la durata max di un anno.

2 Ulteriori tipi di risarcimento concordati

2.1 Risarcimento per invalidità

2.1.1 Prerequisiti per il risarcimento

2.1.1.1 La persona assicurata, a seguito di un infortunio coperto da assicurazione nell'ambito del presente contratto, riporta un deterioramento permanente delle proprie capacità fisiche o psichiche (invalidità).

L'invalidità è

- subentrata entro 18 mesi dall'incidente e;
- entro 24 mesi dall'incidente è stata confermata da certificato medico e la persona assicurata ci ha presentato richiesta di risarcimento in relazione a essa. Il termine si considera adempiuto se a un medico è stato richiesto di presentare le informazioni richieste, anche se queste non sono state effettivamente messe a disposizione nei termini prescritti.

2.1.1.2 Decade da ogni diritto al risarcimento per invalidità la persona assicurata che muore, a seguito dell'infortunio, entro un anno dall'infortunio stesso.

2.1.2 Tipo e valore del risarcimento

2.1.2.1 Il risarcimento dell'invalidità è pagato come rimborso dell'importo capitale.

2.1.2.2 Basi per il calcolo del risarcimento sono il capitale assicurato e il livello di invalidità causato dall'infortunio.

2.1.2.2.1 In caso di perdita o incapacità funzionale delle seguenti parti del corpo e organi sensoriali, i livelli di invalidità applicabili sono i seguenti:

Braccio o mano	100%
Pollice	30%
Dito indice	20%

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



Altro dito	15%
Gamba o piede	100%
Alluce	15%
Altro dito del piede	5%
Mandibola a causa di operazione chirurgica	30%
Occhio*)	100%
Udito da un orecchio	40%
Udito di un orecchio, nel caso in cui l'udito dell'altro orecchio era già stato perso al momento dell'infortunio	70%
Udito da entrambi gli orecchi	100%
Olfatto	20%
Gusto	20%
Parola	100%
Sterilità (maschile)	30%
Problemi di fertilità e procreazione per donne fino a 40 anni di età	30%

In caso di perdita parziale o riduzione della capacità viene considerata la quota corrispondente al rispettivo valore percentuale.

*) Perdita totale e permanente della facoltà visiva

- ad entrambi gli occhi, quando la persona assicurata è iscritta nel registro delle persone affette da cecità, a seguito di referto di un medico qualificato o;
- a un occhio, se la facoltà visiva ammonta a meno dei 3/60 in base alla tabella di Snellen, anche post applicazione di ausili correttivi.

2.1.2.2.2 Per altre parti del corpo e organi sensoriali, il livello di invalidità dipende dal grado di compromissione totale delle normali capacità fisiche o psichiche. A tal riguardo occorre tenere conto esclusivamente del parere medico.

2.1.2.2.3 Nel caso in cui parti del corpo o organi sensoriali o loro funzioni fossero già compromesse prima dell'infortunio, il livello di invalidità verrà ridotto di conseguenza in base all'invalidità preesistente. Per questo calcolo occorre fare riferimento ai punti 2.1.2.2.1 e 2.1.2.2.2.

2.1.2.2.4 Nel caso in cui più parti del corpo o organi sensoriali siano compromessi a seguito dell'infortunio, si procederà alla somma dei livelli di invalidità indicati secondo le disposizioni precedenti. Tuttavia non sarà applicato un grado di invalidità superiore al 100%.

2.1.2.3 Risarcimento aggiuntivo per invalidità superiore al 70%

Se un infortunio avvenuto prima del compimento del 70° anno di età della persona assicurata, senza l'insorgenza di malattie e invalidità, secondo i principi di valutazione di cui al punto 2.1.2.2.1, conduce comunque ad una compromissione della capacità lavorativa di almeno il 70%, la compagnia di assicurazione pagherà il risarcimento per l'invalidità in misura doppia.

Il risarcimento aggiuntivo è limitato ad un importo max di € 200.000,00 per ogni persona assicurata. Nel caso in cui la persona assicurata sia assistita da più assicurazioni per infortunio stipulate con la nostra compagnia di assicurazione, tale importo massimo vale per la totalità delle assicurazioni stipulate.

2.1.2.4 Se la persona assicurata muore

per ragioni indipendenti dall'infortunio entro un anno dall'infortunio o;

- indipendentemente dalla ragione, al più tardi due anni dopo l'incidente ed è stata presentata una domanda di invalidità, la compagnia di assicurazione effettuerà il rimborso in base al grado di invalidità certificata dal relativo referto medico.

2.2 Diaria ospedaliera

2.2.1 Prerequisiti per il risarcimento

2.2.1.1 La persona assicurata si trova, a causa dell'infortunio, nella necessità di ricevere trattamenti di cura completamente stazionari, necessari per ragioni mediche.

2.2.1.2 Un immediato trattamento di follow-up, con ricovero o meno, tramite l'assicurazione contro la responsabilità civile del datore di lavoro (BGSW) (entro 30 giorni) vale come trattamento medico completamente stazionario necessario per ragioni mediche.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



- 2.2.1.3 Le cure quali ricoveri in sanatori, case di cura e centri di riabilitazione non valgono come trattamenti di cura completamente stazionari, necessari per ragioni mediche, purché non si applichi il punto 2.2.1.2.
- 2.2.1.4 Se la persona assicurata ha subito un infortunio coperto dal contratto di assicurazione, la compagnia di assicurazione, dopo un ricovero ospedaliero di 14 giorni presso la località dell'infortunio, copre i costi necessari sostenuti per il trasporto di rientro verso un ospedale del luogo di origine, o nei pressi di questo, fino a un importo di € 3.500,00.
- 2.2.1.5 In deroga a quanto indicato ai punti da 2.2.1.1 a 2.2.1.4, vengono riconosciute anche diarie ospedaliere per trattamenti ambulatoriali, necessari in seguito all'incidente, se di norma effettuati in modo stazionario. La diaria ospedaliera concordata viene pagata, per questi casi, per una durata di 5 giorni.

2.2.2 Tipo e durata del risarcimento

- 2.2.1 La diaria ospedaliera, del valore concordato nell'assicurazione, per ogni giorno di calendario del trattamento completamente stazionario, e fino a un massimo di due anni dal giorno dell'infortunio.
- 2.2.2 In deroga a quanto indicato al punto 2.2.1 la diaria ospedaliera viene pagata anche oltre il 2° anno dall'incidente, se il ricovero ospedaliero è necessario per la rimozione di materiali di osteosintesi.
Questa estensione vale al più tardi fino alla fine del 3° anno dal giorno dell'infortunio.
- 2.2.3 A parziale deroga di quanto indicato al punto 2.2.1, la diaria ospedaliera è garantita anche per il trattamento stazionario presso un centro di riabilitazione, che abbia luogo immediatamente dopo il trattamento ospedaliero stazionario a seguito dell'incidente. La diaria ospedaliera è pagata per ogni giorno del trattamento stazionario nel centro di riabilitazione, tuttavia fino ad un massimo di 100 giorni.
- 2.2.4 Se per conseguenze gravi dell'infortunio è consigliato e certificato dal medico che un accompagnatore rimanga con la persona assicurata presso la struttura ospedaliera, la diaria relativa a tale ricovero in ospedale sarà raddoppiata.

2.3 Indennità di convalida

2.3.1 Prerequisiti per il risarcimento:

La persona assicurata è stata dimessa dal trattamento ospedaliero stazionario ed ha diritto alla diaria ospedaliera secondo quanto indicato al punto 2.2.

2.3.2 Tipo e durata del risarcimento

- 2.3.2.1 L'indennità di convalida viene riconosciuta secondo l'importo concordato di capitale assicurato per lo stesso numero di giorni di calendario per cui la compagnia di assicurazione paga la diaria ospedaliera, e comunque al massimo per 100 giorni.

2.4 Risarcimento in caso di morte

2.4.1 Prerequisiti per il risarcimento

La persona assicurata è deceduta, in conseguenza dell'infortunio, entro 24 mesi dall'infortunio.

Nel caso in cui, in questo lasso di tempo, sia stata pagato un indennizzo, secondo quanto indicato al punto 2.1, questo verrà scalato dall'importo corrisposto a titolo di risarcimento in caso di morte. La compagnia di assicurazione rinuncia alla restituzione del risarcimento di invalidità, nel caso in cui questo sia superiore al risarcimento in caso di morte.

Per gli obblighi speciali, fare riferimento al punto 5.5.

2.4.2 Valore del risarcimento

- 2.4.2.1 Il risarcimento in caso di morte viene pagato in base all'importo concordato per il capitale assicurato.
- 2.4.2.2 Il capitale assicurato concordato viene aumentato del 10%, con un massimale di € 5.000, per ogni figlio a carico fino al compimento del 18° anno di età, o del 23° anno di età se il figlio risulta ancora iscritto a corsi di studio.
- 2.4.2.3 Quando il pagamento del risarcimento è dovuto secondo quanto indicato al punto 2.4, possono inoltre essere richiesti i costi dell'inumazione fino ad un importo massimo di € 7.500 per ogni persona assicurata.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



3 Cosa si intende per effetti di malattie o invalidità?

In qualità di assicuratore di infortuni, la compagnia di assicurazione risarcisce i danni causati dalle conseguenze di infortuni. Se malattie o invalidità hanno avuto una compartecipazione in relazione ai danni alla salute causati dall'infortunio o alle conseguenze dello stesso, si riduce:

- la percentuale del livello di invalidità, nel caso di invalidità;
- l'importo dell'indennizzo, in caso di morte e in tutti gli altri casi (in assenza di altre disposizioni).

Tuttavia, se la quota della compartecipazione è inferiore al 45%, la riduzione non viene applicata.

4 In quali casi la copertura assicurativa è esclusa?

4.1 Decade il diritto alla copertura assicurativa nei seguenti casi:

4.1.1 Infortuni della persona assicurata dovuti a disturbi mentali o disturbi dello stato della coscienza, così come a casi di ictus, crisi epilettiche o altri episodi convulsivi che coinvolgono tutto il corpo della persona assicurata.

La copertura assicurativa è tuttavia valida:

- quando questi disturbi o episodi sono causati da un infortunio coperto dal presente contratto;
- per sinistri da alterazione dello stato di coscienza che non derivi da ubriachezza o dall'uso di droghe.

4.1.2 Infortuni subiti dalla persona assicurata che abbia deliberatamente fatto uso improprio di droghe o medicinali.

4.1.3 Lesioni che la persona assicurata ha deliberatamente inflitto a sé stessa, suicidio e tentato suicidio.

4.1.4 Infortuni causati da guerra e eventi bellici. Per guerra o eventi bellici si intendono qualsiasi azione o conseguenza o tentativo di partecipare ad azioni militari tra nazioni, incluse la guerra civile, la rivoluzione o l'invasione. Per partecipante attivo si intende chi, per conto di una parte belligerante, consegna, trasporti o altrimenti tratti per fini bellici impianti, attrezzature, apparecchiature, veicoli, armi o altri materiali.

4.1.4.1 Rischio passivo di guerra

La copertura assicurativa si applica in caso di infortuni subiti come conseguenza di guerre, invasioni, atti di nemici esteri, ostilità o operazioni di guerra (dichiarata o meno), guerre civili, rivolte, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse civili di entità tale da poter essere considerate insurrezioni, golpe militari o colpi di stato, salvo che la perdita sia stata causata da attacco nucleare, chimico o biologico o le circostanze fossero già in essere all'inizio del viaggio.

Rimangono escluse le azioni militari nel Paese della residenza abituale della persona assicurata o di qualsiasi Paese in cui questa soggiorni per almeno 12 mesi continuativi così come i Paesi dell'Afghanistan, della Cecenia, dell'Iraq, della Corea del Nord e della Somalia.

4.1.5 Infortuni della persona assicurata in qualità di pilota (anche pilota di aereo VDS, volo da diporto sportivo), nella misura in cui necessiti di permesso specifico, secondo il diritto italiano, così come in qualità di altro membro dell'equipaggio di un aeromobile.

4.1.6 Danni ai dischi intervertebrali, sanguinamento da organi interni ed emorragia cerebrale.

La copertura assicurativa rimane tuttavia valida se un infortunio coperto da questo contratto è la causa predominante secondo quanto indicato al punto 1.3.

4.2. Infezioni

4.2.1 La copertura assicurativa è anche valida in caso di rabbia e tetano così come per infezioni il cui agente patogeno si sia sviluppato tramite lesioni derivanti dall'infortunio.

4.3 Ernie addominali o inguinali

Sono coperte da assicurazione se sono causate da un violento evento esterno previsto nell'ambito del presente contratto.

5 Elementi importanti da considerare dopo un infortunio (responsabilità)

5.1 Dopo un infortunio che comporterà probabilmente un diritto di risarcimento, la persona assicurata deve immediatamente consultare un medico, seguirne le indicazioni e informare la compagnia di assicurazione.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



- 5.2 La relazione di infortunio trasmessa dalla compagnia di assicurazione deve essere compilata dalla persona assicurata in modo veritiero e restituita tempestivamente; inoltre le risposte alle richieste di informazioni pertinenti da parte della compagnia di assicurazione devono essere trasmesse nello stesso modo.
- 5.3 In caso di sinistro, devono essere presentati i giustificativi del pagamento dei servizi di viaggio coperti dall'assicurazione e pagati con un Account, Virtual Card o una Corporate Card.
- 5.4 Nel caso in cui uno o più medici vengano incaricati dalla compagnia di assicurazione, la persona assicurata dovrà sottoporsi alle visite richieste di questi ultimi. Le spese necessarie, compreso il conseguente mancato guadagno, sono a carico della compagnia di assicurazione.
- Nel caso in cui il mancato guadagno di lavoratori autonomi non sia verificabile, verrà rimborsato un importo equivalente all'1,5% del capitale assicurato per i casi di invalidità, tuttavia con un massimale di € 1.000.
- 5.5 I medici che hanno eseguito trattamenti o hanno visitato la persona assicurata, anche per altre ragioni, sono autorizzati a fornire tutte le informazioni necessarie ad altre compagnie di assicurazioni, enti assicurativi e autorità governative.
- 5.6 Nel caso in cui il sinistro abbia come conseguenza un decesso, questo deve esserci comunicato entro 72 ore, anche qualora sia già stata presentata la denuncia del sinistro.
- Il termine per la denuncia inizia nel momento in cui voi, i vostri eredi o le persone a carico siete venuti a conoscenza della morte della persona assicurata e della possibilità di un nesso di casualità con il sinistro. La compagnia di assicurazione ha il diritto di richiedere eventualmente un'autopsia eseguita da un medico da noi designato.

6 Quando sono pagabili i risarcimenti?

- 6.1 La compagnia di assicurazione è obbligata, entro quattro settimane (tre mesi, in caso di richiesta di invalidità) a comunicare in forma scritta se e in quale misura abbia accettato la richiesta di risarcimento. I termini iniziano con la ricezione dei seguenti documenti:
- documenti comprovanti la dinamica del sinistro e le relative conseguenze;
 - in caso di richiesta di invalidità, ulteriori elementi di prova relativi al completamento del trattamento, se necessario per la valutazione dell'invalidità medesima.
- Le spese mediche sostenute dalla persona assicurata per giustificare la richiesta di risarcimento sono totalmente assunte da noi.
- 6.2 La compagnia di assicurazione, se accetta la richiesta di risarcimento o se ha concordato con la persona assicurata causa e importo, effettua il risarcimento entro due settimane.
- 6.3 Se l'obbligo della compagnia di assicurazione è stato inizialmente stabilito solo in via di principio (nel merito e non ancora nell'ammontare), essa pagherà (a richiesta) anticipi di importo adeguato.
- Prima del completamento del processo di guarigione, un risarcimento di invalidità può essere richiesto entro un anno dal sinistro, solo fino a concorrenza di un importo concordato in caso di decesso.
- 6.4 La persona assicurata e la compagnia di assicurazione hanno il diritto di far rivalutare il grado di invalidità con scadenza annuale.

Questo diritto spetta alla persona assicurata e alla compagnia di assicurazione

- fino a tre anni;
- per bambini fino al 14° anno di età, fino a cinque anni dopo l'infortunio.

Questo diritto deve essere esercitato

- dalla compagnia di assicurazione, unitamente alla nostra dichiarazione sul diritto di risarcimento, secondo quanto indicato al punto 6.1;
- dalla persona assicurata, prima della scadenza del termine.

Nel caso in cui l'ultima valutazione rilevi un risarcimento di invalidità superiore a quanto già pagato, la somma addizionale dovrà essere aumentata del 5% all'anno a copertura degli interessi.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I tuoi dati personali e quelli riguardanti la copertura assicurativa prevista dalla presente polizza, così come le tue richieste di rimborso, saranno gestiti da noi (in qualità di Responsabili del Trattamento dei Dati Personali) ai fini della sottoscrizione e amministrazione della polizza, della gestione delle richieste di rimborso, della fornitura di assistenza durante il viaggio, della gestione dei reclami, del controllo delle sanzioni e della prevenzione delle frodi, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge applicabile sulla tutela dei dati personali e in conformità con le garanzie contenute nell'informativa sulla privacy presente sul nostro sito web (vedi sotto).

Tali dati vengono raccolti ed elaborati in quanto necessari per l'esecuzione del tuo contratto assicurativo o in ottemperanza ai nostri obblighi legali, o ancora, nel nostro legittimo interesse, per la gestione della nostra attività e per la fornitura dei nostri prodotti e servizi.

Tali attività possono comprendere:

- a. l'utilizzo di dati sensibili riguardanti la salute o vulnerabilità tua o di altre persone coperte dalla tua garanzia di assistenza, ai fini della fornitura dei servizi descritti nella presente polizza. Avvalendoti dei nostri servizi, acconsenti all'utilizzo di tali dati ai fini esposti;
- b. la divulgazione dei tuoi dati personali e della tua polizza assicurativa a società del gruppo AXA, ai nostri fornitori di servizi e agenti ai fini della gestione e dell'esecuzione della tua copertura assicurativa, della fornitura di assistenza durante il viaggio, della prevenzione delle frodi, della riscossione di pagamenti, e come altrimenti richiesto o consentito dalla legge applicabile;
- c. il monitoraggio e/o la registrazione delle telefonate relative alla copertura, ai fini dell'archiviazione, della formazione del personale e del controllo della qualità;
- d. studi di natura tecnica ai fini dell'analisi di richieste di rimborso e premi, dell'adattamento dei prezzi, del supporto alla procedura di sottoscrizione e del consolidamento della rendicontazione finanziaria (incluso il regulatory reporting); analisi dettagliate su richieste di rimborso/attività/telefonate per monitorare al meglio fornitori di servizi e operazioni; analisi della soddisfazione del cliente e costruzione di segmenti di clientela per un migliore adattamento dei prodotti alle esigenze di mercato;
- e. ottenere e archiviare qualsiasi prova documentale pertinente e giustificativa della richiesta di rimborso, ai fini della fornitura dei servizi previsti dalla presente polizza e della convalida della richiesta; e
- f. l'invio di richieste di feedback o sondaggi di opinione riguardanti i nostri servizi, e altre comunicazioni nell'ambito dell'assistenza al cliente.

Inoltre, richiederemo il tuo consenso prima di utilizzare o comunicare i tuoi dati personali a terze parti perché queste ti possano contattare con informazioni su altri prodotti o servizi (marketing diretto). Potrai revocare il consenso o disattivare le richieste di feedback in qualsiasi momento, contattando il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (segue contatto).

Svolgiamo tali attività all'interno del Regno Unito, così come all'interno e al di fuori dello Spazio Economico Europeo, in cui le leggi e gli accordi in materia di tutela dei dati personali stipulati con le parti riceventi forniscono un livello uniforme di protezione di tali dati.

Acquistando la presente polizza e avvalendoti dei nostri servizi, prendi atto che possiamo utilizzare i tuoi dati personali e acconsenti al trattamento dei tuoi dati sensibili come esposto in precedenza. Qualora tu ci fornisca i dati di altre persone, accetti di informarle riguardo l'utilizzo di tali dati come descritto nel presente documento e nell'informativa sulla privacy presente sul nostro sito web (vedi sotto).

Hai diritto di richiedere copia delle informazioni che ti riguardano e che sono in nostro possesso, oltre ad altri diritti riguardanti le modalità di utilizzo dei tuoi dati (come da informativa sulla privacy presente sul nostro sito web - vedi sotto). Se ritieni che le informazioni in nostro possesso siano inesatte, ti preghiamo di comunicarcelo in modo da poterle correggere.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .



Se desideri sapere quali informazioni riguardanti la tua persona sono in possesso di AXA Travel Insurance Limited, o se hai altre richieste o dubbi riguardo l'utilizzo dei tuoi dati personali, scrivici a:

Data Protection Officer
AXA Travel Insurance Limited
106-108 Station Road
Redhill
RH1 1PR

Email: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

L'informativa completa sulla privacy è disponibile qui:
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy
In alternativa, è possibile richiedere una copia cartacea.

Inter Partner Assistance S.A.

membro del Gruppo AXA Assistance,

Sede legale sita in 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 7

Inter Partner Assistance è una compagnia belga autorizzata dalla NBB (National Bank of Belgium) e soggetta ai limiti regolamentari di FCA (Financial Conduct Authority). Inter Partner Assistance SA opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed è registrata nell'Elenco delle Compagnie tenuto da IVASS con numero II.01089.

Telefono: +39 068 750 3255, E-mail: airplusITA@axa-travel-insurance.com .